



COMUNE DELL'AQUILA
Settore Ricostruzione Pubblica

DECRETO DI ESPROPRIO N. 1 DEL 29/06/2014
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di L'Aquila – Area 03 – DEPOSITO INERTI

Sezione: E - Foglio: 15 - Particelle: 305, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 415, 487, 499, 500, 501, 506, 507, 586, 587, 685, 710, 711, 712, 713

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'articolo 9 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, recante: "disposizioni per lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti dei materiali provenienti dalle demolizioni conseguenti agli eventi sismici";
- VISTO l'articolo 19 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2009, n.3797, che ha disciplinato le modalità di individuazione e di allestimento, da parte del Commissario delegato, dei siti da adibire a deposito temporaneo e selezione dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati nonché di quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dal sisma, prevedendo a tal fine l'occupazione temporanea dei siti in termini di somma urgenza, mediante l'adozione delle procedure derogatorie indicate nel medesimo articolo;
- VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 febbraio 2011, n.3923, che reca, tra l'altro, disposizioni sulla gestione delle macerie nei territori dell'Abruzzo interessati dal sisma del 6 aprile 2009;
- VISTA la delibera adottata dalla Giunta del Comune di L'Aquila n. 144 del 19 maggio 2009, con la quale è stato individuato, quale sito da allestire come deposito temporaneo e selezione di materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici la ex cava Teges in località Pontignone Aquilento (frazione di Paganica), per le motivazioni indicate nella medesima delibera;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 16 marzo 2011, n. 51, con il quale è stata approvata la realizzazione degli interventi prioritari nelle aree della ex cava Teges, individuati nel progetto

- preliminare presentato dalla Sogesid, società incaricata di espletare le attività suddette ai sensi dell'art. 13 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2010, n.3857;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato 06 agosto 2009, n. 16 con il quale, nell'allegato elenco, è individuata l'area in località Pontignone – Aquilento, quale sito di deposito temporaneo dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati nonché di quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dal sisma e con il quale è stata disposta l'occupazione temporanea in favore del Comune di L'Aquila;
- VISTI i decreti del Commissario delegato 30 dicembre 2009 n. 56 e 24 dicembre 2010 n. 34 con i quali viene prorogato il termine di cui al decreto del Commissario delegato 06 agosto 2009 n. 16;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 04 luglio 2011, n. 69, recante all'articolo 1: *"il presente decreto costituisce variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione con riferimento alle particelle catastali, il cui elenco è allegato al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante"*;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 05 giugno 2012 n. 124 che individua quale sito di deposito temporaneo dei materiali su descritti l'area della ex cava Teges in località Pontignone – Aquilento (frazione di Paganica) del Comune di L'Aquila e che costituisce altresì decreto d'occupazione d'urgenza variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione;
- VISTO il decreto del soggetto attuatore per la rimozione delle macerie ex O.P.C.M. 3923/2011 n. 2 del 18 dicembre 2012 che approva il progetto di un impianto per la messa in riserva delle macerie prodotte dal sisma del 06/04/2009 e ripristino ambientale del sito denominato "ex Teges" ubicato in località "Pontignone di Paganica" del Comune di L'Aquila;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;

- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009,prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziare per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;
- VISTO il decreto sindacale del Comune di L'Aquila del 4 ottobre 2012 n. 40 con il quale l'Ing. Mario Di Gregorio è stato nominato responsabile delle attività e lavorazioni delle procedure espropriative, già di competenza della Protezione Civile Struttura di Missione ex art.4 della O.P.C.M. 3898/2010;
- VISTA la Disposizione Sindacale n. 1715 del 08/01/2014 che individua la funzione di sostituzione nelle responsabilità, come sopra assegnate all'Ing. Mario Di Gregorio, in capo al Direttore di Dipartimento Ing. Vittorio Fabrizi;
- VISTO la Determinazione n. 26 del 6 maggio 2013, con cui l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila ha stabilito di conferire all'Ing. Antonio Gabrielli l'incarico coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 06/08/2009, rep. n. 16, è stato redatto, in data 07/08/2009, specifico verbale, prot. E2153 del 10/08/2009, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio;
- CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione nella misura di € 481.675,73 (euro quattrocentottantunomilaseicentosettantacinque/73), tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- CONSIDERATO che, con note del 09/07/2013, prot. 483, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, sono state comunicate all'interessato le

richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione; CONSIDERATO che, in riferimento alle comunicazioni di determinazione delle indennità provvisorie notificate in data 10/07/2013, il Sig. Walter Tirimacco, in qualità di legale rappresentante della T&P s.r.l. , con nota prot. 709 del 16/07/2013, dichiara di non accettare le indennità offerte;

CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuta costituzione del deposito di detta indennità presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila;

CONSIDERATO che l'istruttoria condotta si è risolta con esito favorevole e, data la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune di L'Aquila, qui di seguito descritti, intestati in catasto alla ditta T&P srl P.I. 01738640661, con sede in L'Aquila Corso Federico II n.36 :

- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 305 – Superficie mq 1104
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 347 – Superficie mq 2493
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 348 – Superficie mq 2374
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 349 – Superficie mq 2001
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 350 – Superficie mq 1799
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 351 – Superficie mq 1417
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 352 – Superficie mq 1533
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 353 – Superficie mq 1807
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 354 – Superficie mq 449
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 355 – Superficie mq 408
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 356 – Superficie mq 297
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 357 – Superficie mq 308
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 358 – Superficie mq 624
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 359 – Superficie mq 592
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 360 – Superficie mq 846
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 361 – Superficie mq 605
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 362 – Superficie mq 690
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 363 – Superficie mq 636
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 364 – Superficie mq 330
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 365 – Superficie mq 739
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 366 – Superficie mq 574
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 367 – Superficie mq 462
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 368 – Superficie mq 751
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 369 – Superficie mq 1419
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 370 – Superficie mq 1542
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 371 – Superficie mq 764
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 372 – Superficie mq 894
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 373 – Superficie mq 1332
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 415 – Superficie mq 340
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 487 – Superficie mq 462

- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 499 – Superficie mq 2494
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 500 – Superficie mq 2198
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 501 – Superficie mq 4748
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 506 – Superficie mq 1187
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 507 – Superficie mq 1187
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 586 – Superficie mq 1174
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 587 – Superficie mq 640
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 685 – Superficie mq 2550
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 710 – Superficie mq 1104
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 711 – Superficie mq 1104
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 712 – Superficie mq 1223
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 713 – Superficie mq 1223

Art. 2

L'indennità complessiva lorda per i suddetti immobili pari a € 481.675,73 (euro quattrocentottantunomilaseicentoseventacinque/73), depositata presso il MEF con determinazioni nn. 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104 del 31/10/2013, comprende l'indennità di esproprio e l'indennità di occupazione, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché l'indennità per manufatti e danni;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura del beneficiario dell'esproprio;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati nelle forme degli atti processuali civili;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Il Dirigente
Dott. Ing. Vittorio Fabrizi

